

SILVANA CURATOLO – Istat curatolo@istat.it | TIZIANA IACOBACCI – Istat iacobacc@istat.it | FRANCESCA MONETTI – Istat fmonetti@istat.it | ROSINA PALAZZO – Istat palazzo@istat.it

IL PROCESSO SANZIONATORIO

Per le rilevazioni previste nel Programma statistico nazionale, in caso di mancata risposta, l'Istat ha potere sanzionatorio nei riguardi dei non rispondenti (amministrazioni pubbliche, persone giuridiche e fisiche).

La **procedura di accertamento tecnico per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria** ha inizio alla scadenza del termine utile per la trasmissione dei dati indicato nella lettera informativa di indagine e si conclude con la redazione di un verbale di accertamento e contestazione (provvedimento unico), notificato al trasgressore ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 689/81.

L'accertamento non ha uno scopo afflittivo ma intende certificare l'importanza della rilevazione.

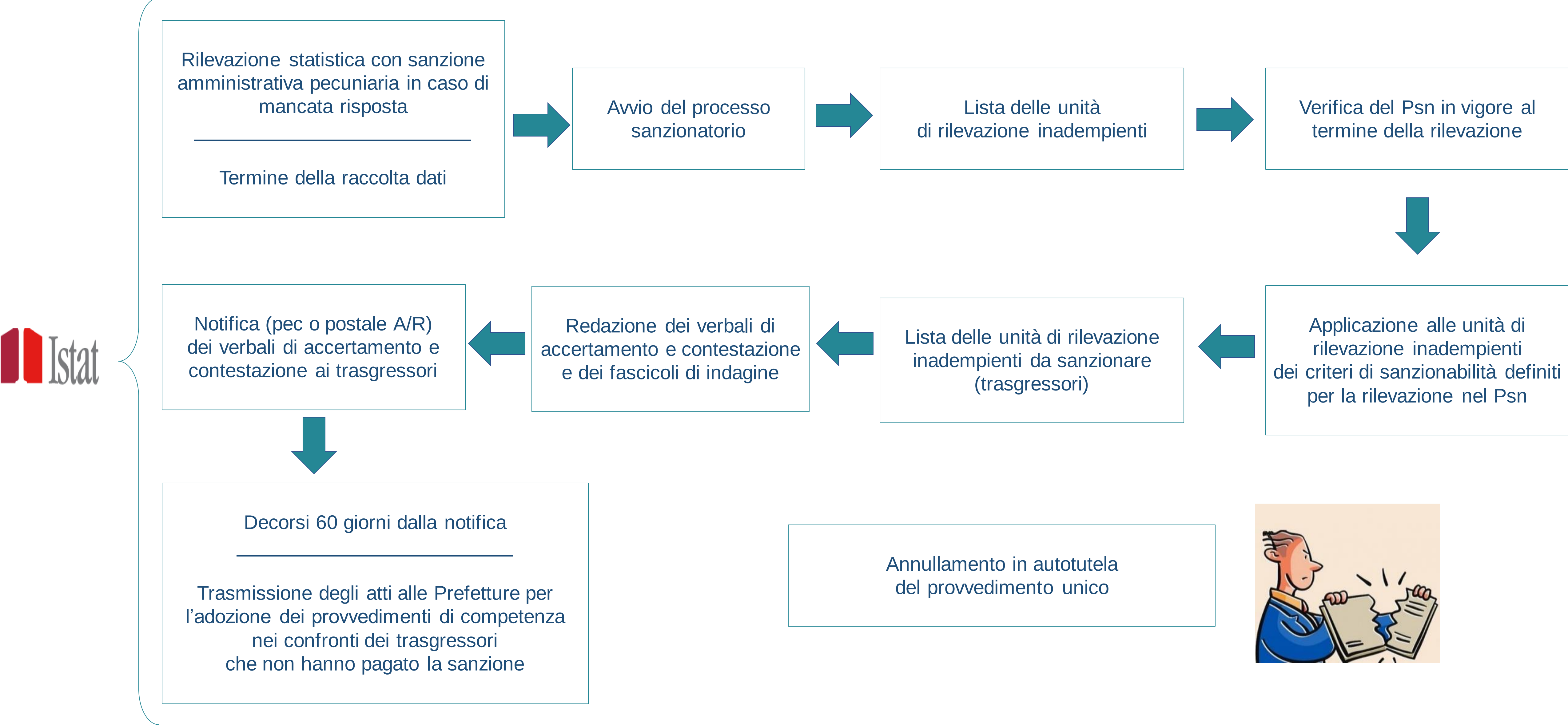
Dalla data di notifica del suddetto provvedimento, il trasgressore ha: 60 giorni per definire la violazione con il pagamento dell'importo notificato; 30 giorni per presentare scritti difensivi alla Prefettura territorialmente competente.

Trascorsi 60 giorni dalla notificazione senza che il trasgressore abbia effettuato il pagamento dell'importo contestato o proposto ricorso prefettizio, l'Istat - in qualità di organo accertatore - trasmette gli atti alle Prefetture per l'adozione dei provvedimenti di competenza (ordinanze di archiviazione o di ingiunzione al pagamento).

Qualora il trasgressore riceva l'ordinanza di ingiunzione al pagamento, ha 30 giorni per ricorrere all'Autorità giudiziaria presentando scritti difensivi. Se l'Autorità accoglie il ricorso, emette ordinanza di archiviazione; se lo respinge, il trasgressore può pagare o ricorrere in appello.

Se il trasgressore non agisce in alcun modo, è prevista la riscossione coattiva tramite ruolo da parte dell'Agenzia delle entrate.

L'Istat può annullare in autotutela il provvedimento unico a fronte di specifica richiesta di riesame da parte del trasgressore o dell'Autorità competente, previa sussistenza di elementi giustificativi che supportano la revisione della posizione sanzionatoria.



RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Legge n. 689/81** «Modifiche al sistema penale»
- **Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322** «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica»: art. 7 - obbligo di fornire dati statistici; art. 11 - sanzioni amministrative; art. 13 - Programma statistico nazionale
- **Decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del Psn** unitamente ai collegati elenchi «Elenco delle rilevazioni con obbligo di risposta per i soggetti privati» ed «Elenco delle rilevazioni per le quali la mancata risposta è oggetto di sanzione» ai sensi degli artt. 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (S.O. alla Gazzetta Ufficiale - serie generale)

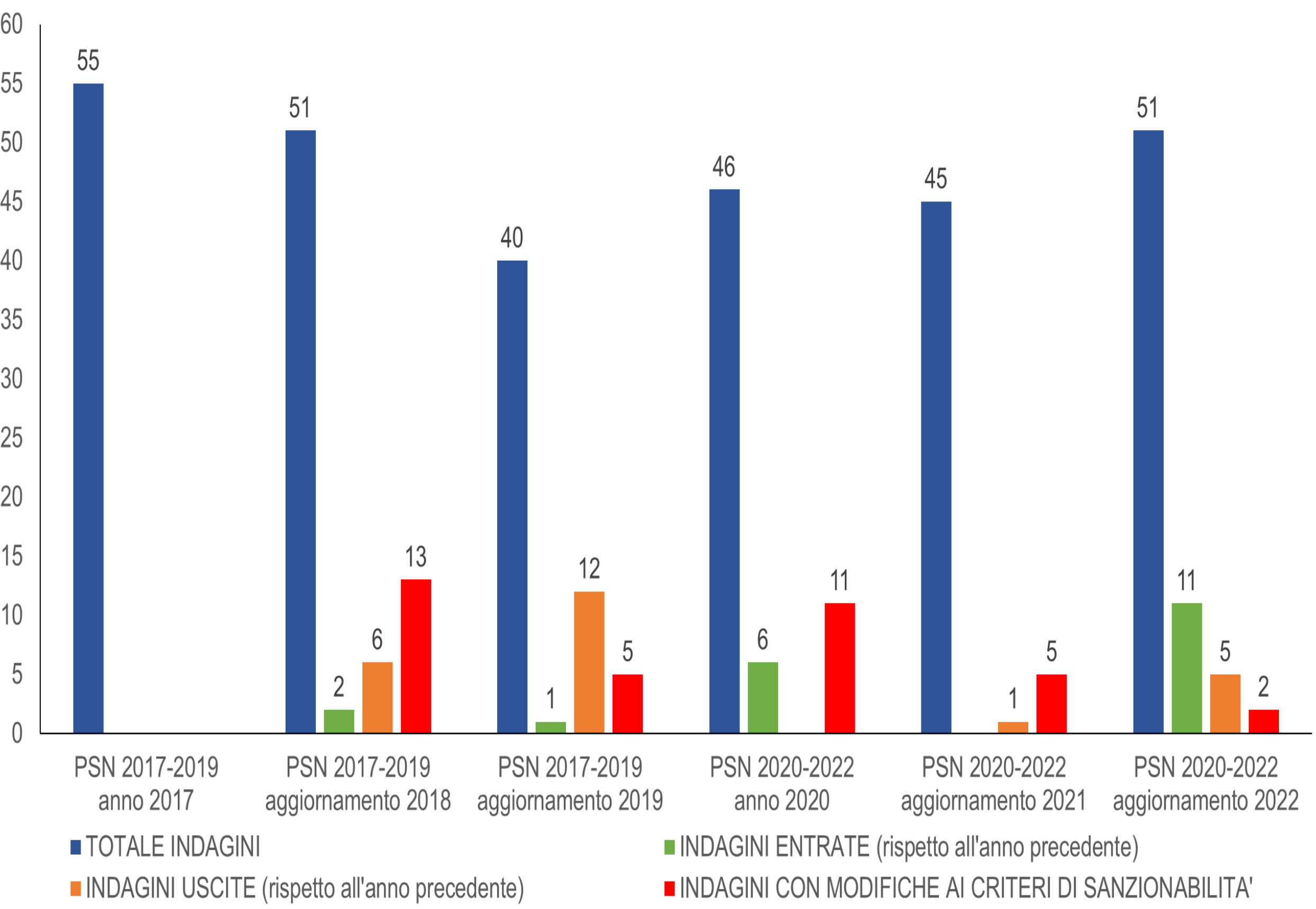
PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE

Atto normativo triennale (con aggiornamenti annuali) che stabilisce le rilevazioni statistiche di interesse pubblico, i cui contenuti sono definiti dai Circoli di qualità, affidate al Sistema statistico nazionale ed i relativi obiettivi. Nello specifico:

- ❖ elenca i lavori (Sdi e Sda) compresi nel Psn approvato per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta
- ❖ contiene la definizione dei criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento, le unità di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa

Con riferimento ai lavori per i quali l'applicabilità della sanzione ai soggetti inadempienti è subordinata al possesso di specifiche caratteristiche delle unità statistiche (valori soglia), le variabili di riferimento e i relativi valori soglia sono esplicitati nell'elenco delle indagini selezionate. I dati utilizzati per verificare la sussistenza delle suddette caratteristiche sono quelli contenuti nei registri nella disponibilità del titolare.

RISULTATI



Da un'analisi condotta sulle rilevazioni inserite negli ultimi due trienni del Psn (2017-2019 e 2020-2022), per le quali la mancata risposta costituisce violazione oggetto di sanzione con specifica definizione dei criteri di sanzionabilità, emerge quanto segue:

- ✓ dal 2017 al 2021, una sensibile diminuzione nella numerosità totale delle rilevazioni con sanzione, tuttavia in ripresa nel 2022;
- ✓ una vivace dinamicità «in/out» nella composizione interna di ogni set di rilevazioni rispetto all'anno precedente. Il movimento in entrata riguarda rilevazioni presenti per la prima volta tra quelle con sanzione o rilevazioni con sanzione presenti e poi uscite e quindi nuovamente presenti;
- ✓ un interessante apporto di modifiche ai criteri di sanzionabilità (soprattutto nel 2018 e nel 2020), che ha riguardato, nello specifico: abbassamento (talvolta drastico) dei valori soglia dimensionali; inserimento di nuove variabili di riferimento; combinazione di più variabili di riferimento. In particolare, l'incremento nel numero di modifiche verificatosi nel 2020 è dovuto all'introduzione per molte rilevazioni congiunturali del doppio criterio di sanzionabilità (non più basato solo sul numero di addetti ma affiancato dal valore del fatturato).

Le modifiche ai criteri di sanzionabilità (avvenute per 26 delle 65 rilevazioni con sanzione presenti dal 2017 al 2022) hanno comportato un significativo incremento del numero degli accertamenti prodotto dall'Istat, cui ha contribuito anche la diversa cadenza temporale dei Censimenti, divenuti dal 2016 rilevazioni campionarie e continue (Censimenti permanenti) annuali e triennali e non più decennali.

MISSION



- Ascolto dialettico con i rispondenti
- Percorso di semplificazione dell'iter di approvazione e finalizzazione del Psn attraverso le attività dei Circoli di qualità
- Promuovere iniziative ad hoc su specifici temi, al fine di trovare soluzione alle criticità che si dovessero rilevare nella programmazione
- Sensibilizzare i rispondenti alla partecipazione attiva delle rilevazioni

CONCLUSIONI

Superare la rigidità nella standardizzazione dei criteri di sanzionabilità definiti finora nel Psn mediante una loro modulabilità, che tenga conto delle caratteristiche peculiari di ogni rilevazione statistica e della varietà delle unità di rilevazione sottoposte all'obbligo di risposta, del grado di rilevanza e finalità dell'indagine (valutata sulla base dell'esistenza di atti normativi europei o nazionali che ne impongono l'esecuzione o sulla base del loro collegamento con specifici obiettivi strategici del Sistan), della dimensione del fenomeno della mancata risposta; dell' aumento delle indagini sottoposte all'obbligo di risposta.